

Senato della Repubblica
Il Presidente

Roma, 16 SET. 2011
Prot. n. 652/100

Signor Presidente,

mi è gradito inviarLe il testo della risoluzione approvata dalla Commissione Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport del Senato della Repubblica italiana a conclusione dell'esame della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni usi consentiti di opere orfane (COM (2011) 289 definitivo).

Tale risoluzione reca osservazioni in merito alla conformità dell'atto ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Con i migliori saluti.



Allegato: 1

Signor José Manuel Barroso
Presidente della Commissione europea

1049 BRUXELLES

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

Doc. XVIII
n. 103

RISOLUZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,
spettacolo e sport)

(*Estensore VITA*)

approvata nella seduta del 27 luglio 2011

SULLA

**PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO SU TALUNI USI CONSENTITI DI OPERE ORFANE
(COM (2011) 289 definitivo)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 28 luglio 2011

INDICE

Testo della risoluzione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 14 ^a Commissione permanente	»	5

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio su taluni usi consentiti di opere orfane (COM (2011) 289 definitivo),

premesso che:

ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 2 della proposta di direttiva, per opere orfane si intendono quelle opere, custodite da biblioteche, musei, archivi ed altri istituti puntualmente indicati, che sono protette dal diritto d'autore ma per le quali i titolari non sono stati identificati o rintracciati;

tali opere non possono pertanto essere rese disponibili al pubblico, in quanto non è possibile acquisire la necessaria autorizzazione del titolare del diritto d'autore;

valutata invece l'importanza di rendere accessibili tali opere, soprattutto nell'ambito degli ampi progetti di digitalizzazione in corso, come ad esempio la biblioteca digitale europea (Europeana);

preso atto che i diversi Stati membri dell'Unione europea hanno attualmente approcci diversi e non coordinati al problema, che non facilitano la messa a disposizione di tali opere nel contesto europeo, sicché l'obiettivo può meglio essere raggiunto attraverso un atto normativo europeo;

considerato che un quadro giuridico che faciliti la digitalizzazione e la diffusione delle opere orfane all'interno del mercato unico costituisce una delle azioni fondamentali dell'Agenda digitale europea nella cornice di «Europa 2020»;

giudicati positivamente:

1. il principio di riconoscimento reciproco delle opere orfane, secondo cui solo lo Stato di prima pubblicazione dell'opera ritenuta orfana deve cercare i titolari dei diritti e proclamare lo *status* di opera orfana, mentre tutti gli altri, senza dover ripetere la ricerca, possono successivamente metterla a disposizione anche in assenza della relativa autorizzazione;

2. la genericità dell'elenco dei soggetti da autorizzare all'utilizzo delle opere orfane recato dall'articolo 7. Tanto più nell'epoca digitale, si ritiene infatti opportuno, per lo sviluppo della circolazione dei prodotti culturali, evitare elencazioni tassative e lasciare che il novero dei soggetti che potranno beneficiare della nuova disciplina sia quanto più ampio possibile;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, si suggerisce di inserire, fra i soggetti nei confronti dei quali può essere consentito o autorizzato l'uso di opere orfane anche le enciclopedie *on line*:

b) con riferimento all'articolo 3, in tema di ricerca diligente degli eventuali titolari dei diritti, si esprime il timore che il processo possa avere tempi e costi incompatibili con l'esigenza di utilizzo dell'opera medesima. Si auspicano perciò modalità assai snelle, che prevedano: la verifica che l'opera non sia compresa nei cataloghi delle società di intermediazione dei diritti (a tal fine le predette società dovranno rendere gratuitamente accessibili e consultabili *on line* i propri repertori); la pubblicazione, in caso di esito negativo della ricerca, di un annuncio circa la ricerca dell'autore dell'opera che si presume orfana su apposite pagine da realizzarsi nei siti delle autorità governative per la tutela dei beni e delle attività culturali dei singoli Paesi membri, nonché sui principali *social network*. Si invita altresì a prendere in considerazione l'ipotesi delle traduzioni, per le quali potrebbe essere opportuno prevedere di svolgere la ricerca anche nel Paese di origine;

c) con riguardo agli articoli 6 e 7, si raccomanda che gli usi consentiti o autorizzati di opere orfane siano gratuiti, salva la possibilità per l'istituzione che le porrà a disposizione di chiedere un rimborso dei costi a tal fine sostenuti, in misura decrescente rispetto al momento della prima messa a disposizione e quindi proporzionale all'ammortizzamento delle spese. Non sembra, infatti, corretto ed equo prefigurare lo sfruttamento duraturo dello sforzo creativo di un singolo solo in ragione della sua irrintracciabilità;

d) in merito all'articolo 7, paragrafo 1, punto 4, si rileva anzitutto un'imprecisione lessicale, atteso che manca il verbo. Si ritiene poi che, nel caso in cui sia rintracciato l'autore di un'opera dichiarata orfana, questi debba avere diritto ad un indennizzo solo per gli ultimi cinque anni di eventuale utilizzo, nonché ad un effettivo corrispettivo per il futuro a condizione, ovviamente, che ritenga di autorizzare la prosecuzione dell'utilizzo;

e) al medesimo articolo 7, paragrafo 1, punto 5, si registra una certa genericità circa il limite temporale entro cui gli eventuali aventi diritto possono avanzare le loro pretese e se ne sollecita pertanto una più puntuale definizione;

f) si raccomanda una più precisa riformulazione dell'articolo 9;

g) più in generale, si invita a valutare l'opportunità di introdurre nella direttiva le modalità di gestione dei diritti, quali le licenze collettive estese, anziché rimetterle alla disciplina degli Stati membri come prefigurato nella premessa (20).

PARERE DELLA 14ª COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: ADERENTI)

7 luglio 2011

La Commissione, esaminato l'atto COM (2011) 289 definitivo, considerato che esso contiene una proposta volta ad istituire un quadro giuridico unico che permetta un legittimo accesso *on line* e oltre frontiera alle opere orfane in possesso di biblioteche, istituti di istruzione, musei, archivi ed emittenti di servizio pubblico, nel momento in cui tali enti le utilizzino nell'adempimento della loro missione di interesse pubblico;

ritenuto necessario un sistema di riconoscimento reciproco a livello europeo dello *status* orfano di un'opera, così che il materiale ad essa relativo possa essere messo a disposizione in tutto il territorio dell'Unione europea senza necessità di autorizzazioni né di ulteriori ricerche;

ricordato che qualora il titolare dei diritti d'autore gravanti su un'opera non fosse identificabile o rintracciabile, allo stato attuale, essa sarebbe considerata orfana e, di conseguenza, le biblioteche o altri istituti che ne rendessero pubblicamente disponibili i contenuti, rischierebbero di violarne i diritti d'autore;

valutata, infine, la relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2011 (Doc. LXXXVII-*bis*, n. 1) nell'ambito della quale si mette in evidenza come la natura potenzialmente transfrontaliera delle questioni attinenti le opere orfane richieda un'iniziativa di armonizzazione, il cui obiettivo possa consistere nel trovare una valida soluzione, a livello europeo, per facilitare la digitalizzazione e la diffusione delle opere orfane, nonché nel definire *standard* comuni di necessaria diligenza per riconoscere lo *status* di opere orfane in tutta l'Unione,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la base giuridica prescelta appare correttamente individuata nell'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativo al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e

amministrative degli Stati membri che hanno ad oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno;

la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà in quanto l'obiettivo dell'azione da intraprendere, vale a dire la certezza del diritto in merito all'uso di opere orfane, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può, al contrario, essere conseguito meglio a livello dell'Unione. Inoltre, l'attuale coesistenza di approcci nazionali non coordinati tra loro in materia di opere orfane complica la loro messa a disposizione nel contesto dell'Unione europea;

la proposta appare, nel suo complesso, conforme anche al principio di proporzionalità poiché si limita a quanto è necessario per conseguire i fini proposti;

nel merito, si evidenzia come l'istituzione di un quadro giuridico unico disciplinante determinati usi di opere orfane possa essere utile anche ai fini del superamento della frammentazione dei mercati digitali, così da migliorare le basi dell'Agenda digitale europea, la quale si pone l'obiettivo di favorire lo sviluppo di un mercato unico in tale settore;

si apprezza la previsione, enunciata dagli articoli 2 e 3 della proposta di direttiva, secondo cui un'opera può essere definita orfana solo dopo che sia stata svolta, in via preventiva, una ricerca diligente nello Stato membro di prima pubblicazione dell'opera in questione. Tuttavia, la presente proposta di direttiva sembra priva di una definizione effettiva dell'espressione ricerca diligente, non potendo essere considerato sufficiente quanto affermato dall'articolo 3, paragrafo 1, secondo il quale una ricerca diligente avviene «tramite consultazione delle fonti appropriate per la categorie di opere in oggetto». Al fine di conferire un'accezione meno soggettiva all'espressione in oggetto, sarebbe opportuno definire dei parametri o degli *standard* comuni a cui fare riferimento per accertare il carattere diligente della ricerca svolta;

si condivide l'enunciato dell'articolo 5, secondo cui «Stati membri si assicurano che i titolari dei diritti di un'opera considerata orfana abbiano, in qualunque momento, la possibilità di porre fine a tale *status*»;

tuttavia, si osserva che potrebbe essere utile, ai fini di una migliore gestione delle opere orfane, porre un termine temporale alla possibilità offerta ai titolari di tali opere per far valere su di esse i loro diritti patrimoniali;

si suggerisce, infine, di svolgere una ulteriore riflessione in merito alla gestione dei diritti connessi all'uso delle opere orfane. In particolare, si ritiene importante regolamentare con puntualità e nello specifico tutto ciò che afferisce alla gestione delle licenze e dei diritti relativi alle opere orfane.